



PROVINCIA DI VENEZIA

Il direttore generale

Circolare n. 02/2013

Provvedimento n. 24 del 16/09/2013

Alle signore e ai signori dirigenti

Alle titolari e ai titolari delle aree di
posizione organizzativa

Ai titolari e alle titolare Alte
professionalità

e per conoscenza
Al signor Segretario generale

Oggetto: novità in materia di contratti pubblici e sicurezza nel d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013

La presente circolare, redatta d'intesa con il servizio gestione procedure contrattuali, riassume le principali novità introdotte dal decreto del "Fare" in materia di contratti pubblici (d.lgs [n. 163/2006](#)), e di sicurezza (d.lgs [2008 n. 81](#)) nei contratti di servizi e forniture (d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge [n. 98/2013](#)).

Le novità riguardano i seguenti istituti:

1. *suddivisione degli appalti in lotti funzionali* (art. 26 bis);
2. *offerte anomale* (art. 26, comma 2);
3. *anticipazione del prezzo contrattuale* (art. 26 ter);
4. *documento di regolarità contributiva - DURC* (art. 31);
5. *documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - DUVRI* (art. 32, comma 1);
6. *prezzo più basso* (art. 32, comma 7 bis).

1. Obbligo di suddivisione in lotti degli appalti



PROVINCIA DI VENEZIA

Il direttore generale

Com'è noto l'art. 2, comma 1 bis, del Codice dei contratti prevede che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.

La valutazione deve basarsi su due parametri:

- a) la possibilità tecnica di suddividere l'intervento in più lotti;
- b) la convenienza economica della suddivisione.

In altri termini, l'appalto unico, non suddiviso in lotti, dovrà essere la scelta da seguire se il frazionamento in lotti funzionali risulta tecnicamente non attuabile o economicamente sconveniente.

L'articolo 26 - bis, del decreto in esame, rafforza ora il suddetto principio della suddivisione in lotti di cui all'art. 2, e aggiunge che nella determinazione a contrarre le stazioni appaltanti devono indicare *la motivazione in merito alla mancata suddivisione in lotti*.

La suddivisione in lotti diventa, quindi, la regola, l'appalto unico l'eccezione da motivare.

In altri termini, viene introdotto, per le determinazioni a contrattare da assumere dal 21 agosto 2013, un obbligo motivazionale ulteriore: l'atto deve circostanziare le ragioni per le quali non si segue il criterio della suddivisione in lotti.

Il principio della suddivisione in lotti viene ribadito anche in altre due disposizioni. La prima al comma 2 della norma in esame: attraverso un'integrazione della previsione contenuta all'articolo 6, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, nel catalogo dei principi, la cui osservanza deve essere garantita dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici viene ricompreso quello della *tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali*.

L'altra al comma 3: tra i dati relativi ai contratti di importo superiore a 50.000 euro che le stazioni appaltanti devono inviare all'Osservatorio



PROVINCIA DI VENEZIA

Il direttore generale

presso l'Autorità, viene inserito anche quello relativo alla specificazione se è stata effettuata o meno la suddivisione in lotti dell'appalto.

2. Offerte anomale

L'articolo 26, comma 2, del decreto legge in esame proroga al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Il termine originario del 31 dicembre 2013 era contenuto al comma 20 - bis dell'articolo 253 del codice dei contratti, che, nell'ammettere la procedura di esclusione automatica disciplinata dagli articoli 122, comma 9 e 124, comma 8, fa appunto riferimento indistintamente a tutti contratti sottosoglia, e non solo a quelli rientranti nei limiti di importo indicati dalle suddette norme (un milione di euro per i lavori e 100.000 euro per servizi e forniture). In sostanza, mentre a regime il meccanismo di esclusione automatica varrà solo per i contratti di importo più contenuto, fino al 31 dicembre 2015 esso potrà invece operare per tutti i contratti sotto soglia comunitaria.

3. Anticipazione del prezzo contrattuale per i lavori pubblici

E' obbligatorio per le pubbliche amministrazioni appaltanti, dal 21 agosto scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto del "Fare", pagare un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (art. 26 ter del 21 giugno 2013, n. 69, introdotto dalla legge n. 98/2013).

L'obbligo riguarda solo gli appalti relativi a lavori affidati con gare bandite dopo il 21 agosto scorso.

La corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione deve essere prevista nel bando di gara (con procedura aperta, ristretta, o negoziata con bando) o nella lettera d'invito alla gara con procedura negoziata (o mediante cottimo nel sistema dei lavori in economia).



PROVINCIA DI VENEZIA

Il direttore generale

Trovano applicazione le disposizioni di cui articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:

1. *garanzia*: l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
2. *svincolo garanzia*: l'importo della suddetta garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione;
3. *pagamento*: l'anticipazione deve essere pagata all'esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, con obbligo, in caso di ritardo, di corrispondere anche gli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 codice civile;
4. *decadenza*: se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, l'esecutore deve restituire l'anticipazione maggiorata degli interessi corrispettivi al tasso legale decorrenti dalla data di erogazione della anticipazione stessa.

L'istituto dell'anticipazione contrattuale è stato reintrodotta per tutti i bandi *fino al 31 dicembre 2014*.

L'art. 26 ter in esame disciplina anche due ipotesi specifiche :

- a) *contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale*: in questo caso, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile;
- b) *contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno*: l'anticipazione e' effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed e' compensata nel corso del medesimo anno contabile.



PROVINCIA DI VENEZIA

Il direttore generale

4. Documento unico di regolarità contributiva DURC

Come è noto, il DURC è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.

Il decreto del "Fare" ha introdotto alcune semplificazioni all'art. 26 bis che riguardano, fra l'altro, le fasi contrattuali per le quali il DURC deve essere acquisito, l'ampliamento della sua validità temporale, l'acquisizione nel caso di subappalto.

Le novità, nello specifico, riguardano:

- la possibilità di rilasciare il DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, (tale possibilità era prima prevista solo per i benefici normativi e contributivi);
- la conferma dell'obbligo di acquisizione d'ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, già previsto dall'art. 16 bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009), in modo specifico per le ipotesi di cui all'art. 38, comma 3 (verifica autodichiarazione su accertamenti sulle cause di esclusione), e 118, comma 6 (pagamenti resi nell'ambito dell'appalto o subappalto) del Codice dei contratti;
- la fissazione della validità del DURC in giorni 120 (e non 180 come prevedeva il testo originario del decreto legge n. 69);
- l'utilizzo di un unico DURC in corso di validità per più fasi raggruppati in tre momenti/tipologie:
 - 1° verifica dell'autodichiarazione sulla regolarità contributiva; aggiudicazione del contratto; stipulazione del contratto;
 - 2° pagamento stati di avanzamento; certificato di collaudo o di regolare esecuzione o (per forniture e servizi) di verifica di conformità;



PROVINCIA DI VENEZIA

Il direttore generale

3° per pagamento del saldo;

- la possibilità di utilizzare il DURC in corso di validità anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;

- la previsione del c.d. “preavviso di accertamento negativo”, che impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del Documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni (conferma quanto previsto dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007).

Sull’argomento del DURC si segnala la [circolare ML n. 36/2013 - DURC - D.L. n. 69/2013](#).

E’ da ricordare anche che, come da comunicazione 23 agosto 2013 dell’INPS, dal 2 settembre scorso, la trasmissione del DURC a favore della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese deve avvenire esclusivamente *in formato elettronico via pec*.

Questa semplificazione è coerente con il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), secondo cui le comunicazioni tra la Pubblica amministrazione e le imprese – relative a presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti – debbono essere eseguite esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione ([art. 5 bis D.Lgs 82/2005](#), con le modalità definite dal [DPCM 22 luglio 2011](#)).

5. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

Com’è noto, il DUVRI deve essere elaborato qualora un’impresa esterna intervenga nell’unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all’obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (corretto dal D.Lgs. 106/2009), secondo cui “*Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze*”.



PROVINCIA DI VENEZIA

Il direttore generale

L'articolo 32, comma 1, lett. a), del d.l. 69 prevede, in tema di Duvri, la possibilità, nei settori a basso rischio infortuni, che il datore di lavoro possa indicare un addetto di adeguata preparazione per seguire, in vece sua, il coordinamento con le altre imprese.

Dispone come i dati inclusi nel Duvri debbano restare a disposizione solo del rappresentante dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il Duvri deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Le suddette disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (dirigente).

Dopo le modifiche introdotte dal decreto n. 69/2013, il Duvri *non è più obbligatorio* per servizi intellettuali, per le mere forniture di materiali o attrezzature, per lavori e servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini - giorno, purché escluse da rischio incendi, ambienti confinati, o agenti chimici o biologici potenzialmente dannosi.

Sul DUVRI, si rinvia anche alla determinazione [n. 3/2008](#) dell'Avcp.

6. Definizione del prezzo più basso

L'articolo 32, comma 7-bis, fornisce la definizione del prezzo più basso integrando l'articolo 82 del Codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo di impedire la presentazione economicamente non coerenti con le retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'appalto.

Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 82 del Codice stabilisce, in particolare, dopo la novella del d.l. 69, che il prezzo più basso è determinato

